Newsletter n. 29/2025 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Corte giust. UE, 1° agosto 2025, C-97/24 – *S.A.*, **uno Stato membro non può invocare un afflusso imprevedibile di richiedenti protezione internazionale per sottrarsi all'obbligo di soddisfare le esigenze essenziali dei richiedenti asilo.**

Corte costituzionale

2. Corte cost., 21 luglio 2025, n. 118, **è incostituzionale il limite a sei mensilità dell'indennità risarcitoria per il licenziamento illegittimo nelle piccole imprese;**
3. Corte cost., 21 luglio 2025, n. 115, **la lavoratrice, madre intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile, ha diritto al congedo obbligatorio di paternità.**

Corte di cassazione

4. Cass. pen, sez. III., 21 luglio 2025, n. 26620, **lo strumento urbanistico attuativo è necessario anche in caso di zona già pienamente urbanizzata;**
5. Cass., sez. tributaria, 23 giugno 2025, n. 16797, **sugli effetti della richiesta di rateizzazione del debito tributario sulla prescrizione.**

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

6. **Cons. Stato, sez. IV, 5 agosto 2025, n. 6930, sull'impossibilità di pretendere il risarcimento del danno da perdita di *chance* finché il bene della vita può essere ancora conseguito;**
7. **Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2025, n. 6885, proprietario incolpevole e responsabilità da inquinamento;**
8. **Cons. Stato, sez. II, 1 agosto 2025, n. 6829, riesercizio del potere a seguito di annullamento e comunicazione di avvio del procedimento;**
9. **Cons. Stato, sez. II, 1 agosto 2025, n. 6828, sulle conseguenze dell'adozione di un provvedimento sopravvenuto in grado d'appello;**
10. **Cons. Stato, sez. IV, 22 luglio 2025, n. 6481, art. 105 c.p.a.: nullità della sentenza per erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso per acquiescenza e rimessione al primo giudice;**
11. **Cons. Stato, sez. IV, 21 luglio 2025, n. 6431, art. 105 c.p.a.: nullità della sentenza di inammissibilità del ricorso per errata applicazione dei termini del rito accelerato e rimessione al primo giudice;**
12. **Cons. Stato, sez. VII, 30 giugno 2025, n. 5671, sull'abusività di superficie adibita a ristorante considerata come accessoria nel titolo edilizio;**
13. **Cons. Stato, sez. VII, 23 giugno 2025, n. 5430, provvedimento dichiarativo della nullità del diploma di laurea adottato dopo oltre dieci anni;**
14. **Cons. Stato, sez. V, 13 giugno 2025, n. 5197, sul diritto di accesso del consigliere comunale e sul bilanciamento dei contrapposti interessi, in particolare del diritto alla riservatezza;**
15. **T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. III, 4 luglio 2025, n. 2136, sugli atti difensivi depositati dall'amministrazione non costituita in giudizio e sul rapporto tra sentenza di patteggiamento e procedimento disciplinare;**
16. **T.a.r. per la Puglia, sez. III, 1 luglio 2025, n. 906, principio della gara per la concessione dei beni demaniali;**
17. **T.a.r. per la Campania, sez. II, 27 giugno 2025, n. 4787, procedimento disciplinare per i docenti universitari e principio di proporzionalità: il T.a.r. dubita della costituzionalità del trattamento sanzionatorio;**
18. **T.a.r. per la Sardegna, sez. I, 26 giugno 2025, n. 600, il T.a.r. per la Sardegna solleva questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 20 del 2024 in materia di impianti «FER»;**

19. **T.a.r. per il Lazio, sez. IV-*quater*, 24 giugno 2025, n. 12527, omessa pubblicazione dell'atto amministrativo regolamentare;**
20. **T.a.r. per il Lazio, sez. IV-*ter*, 18 giugno 2025, n. 12019, sulla equiparazione tra coloro che hanno prestato servizio civile universale e servizio civile nazionale ai fini della riserva dei posti nei concorsi pubblici;**
21. **T.a.r. per la Sicilia, sez. V, 13 maggio 2025, n. 1041, autorizzazione dell'istallazione di una stazione radio base per telecomunicazioni: VinCa e principio di trasparenza.**

Consiglio di Stato – Pareri

22. **Cons. Stato, sez. I, parere 5 agosto 2025, n. 855, affidamento ai familiari e dispersione di resti cinerei derivanti da cremazione a seguito di estumulazione ed esumazione di salme.**

Normativa e altre attività di interesse

23. **Decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127 – Misure urgenti per la riforma del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026 (in G.U., serie generale, n. 209 del 9 settembre 2025).**

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

Uno Stato membro non può invocare un afflusso imprevedibile di richiedenti protezione internazionale per sottrarsi all'obbligo di soddisfare le esigenze essenziali dei richiedenti asilo.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione III, 1° agosto 2025, C-97/24 – S.A.

Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro, che per varie settimane non abbia garantito l'accesso di un richiedente protezione internazionale alle condizioni materiali di accoglienza previste dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, non può sottrarsi alla sua responsabilità ai sensi del diritto dell'Unione invocando l'esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio normalmente disponibili nel suo territorio per i richiedenti protezione internazionale, a causa di un afflusso di cittadini di paesi terzi richiedenti protezione temporanea o internazionale che, per il suo carattere ingente e improvviso, sarebbe stato imprevedibile e ineluttabile.
Nella sentenza, la Corte ricorda che gli Stati membri sono tenuti, in forza della direttiva, a fornire ai richiedenti protezione internazionale condizioni materiali di accoglienza che garantiscano un tenore di vita adeguato, dando alloggio, sostegno economico, buoni o una combinazione di tali forme. Tali condizioni devono soddisfare le esigenze essenziali, ivi compreso un alloggio adeguato, e salvaguardare la salute fisica e mentale delle persone interessate.

Pertanto, uno Stato membro che si astenga dal fornire tali condizioni materiali ad un richiedente privo di mezzi sufficienti, anche solo temporaneamente, eccede manifestamente e gravemente il margine di discrezionalità di cui dispone in relazione all'applicazione della direttiva. Tale astensione è quindi idonea a costituire una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione, che fa sorgere la responsabilità dello Stato membro interessato.

Corte costituzionale

(2)

È incostituzionale il limite a sei mensilità dell'indennità risarcitoria per il licenziamento illegittimo nelle piccole imprese.

Corte costituzionale, 21 luglio 2025, n. 118 – Pres. Amoroso, Red. Sciarrone Alibrandi

È incostituzionale l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità».
Secondo la Corte, l'imposizione di un simile limite massimo, fisso e insuperabile, a prescindere dalla gravità del vizio del licenziamento, aggiungendosi alla previsione del dimezzamento degli importi indicati agli articoli 3, comma 1, 4, comma 1, e 6, comma 1, del citato d.lgs. n. 23 del 2015, fa sì che l'ammontare dell'indennità sia circoscritto entro una forbice così esigua da non consentire al giudice di rispettare i criteri di personalizzazione, adeguatezza e congruità del risarcimento del danno sofferto dal lavoratore illegittimamente licenziato, né da assicurare la funzione deterrente della stessa indennità nei confronti del datore di lavoro.

La Corte esprime, inoltre, l'auspicio di un intervento legislativo sul tema dei licenziamenti di dipendenti di imprese sotto soglia, in considerazione del fatto che, nella legislazione europea e in quella nazionale, sia pur inerente ad altri settori (come ad esempio la crisi dell'impresa), il criterio del numero dei dipendenti non costituisce l'esclusivo indice rivelatore della forza economica dell'impresa e quindi della sostenibilità dei costi connessi ai licenziamenti illegittimi.

(3)

La lavoratrice, madre intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile, ha diritto al congedo obbligatorio di paternità.

Corte costituzionale, 21 luglio 2025, n. 115 – Pres. Amoroso, Red. San Giorgio

È incostituzionale l'art. 27-*bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), come inserito dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio», nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.
Con la sentenza indicata, la Corte ha ritenuto manifestamente irragionevole la disparità di trattamento tra coppie genitoriali composte da persone di sesso diverso e coppie composte da due donne riconosciute come genitori di un minore legittimamente attraverso tecniche di procreazione medicalmente

assistita svolte all'estero conformemente alla *lex loci*. Costoro, infatti, ha osservato la Corte, condividendo un progetto di genitorialità, hanno assunto, al pari della coppia eterosessuale, la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali alle esigenze del minore che l'ordinamento considera inscindibilmente legati all'esercizio della responsabilità genitoriale.

L'orientamento sessuale, ha precisato la Consulta, non incide di per sé sulla idoneità all'assunzione di tale responsabilità. Risponde all'interesse del minore, che ha carattere di centralità nell'ordinamento nazionale e sovranazionale, vedersi riconoscere lo stato di figlio della madre biologica, che lo ha partorito, e di quella intenzionale, che abbiano condiviso l'impegno di cura nei suoi confronti. Il diritto del minore a mantenere un rapporto con entrambi i genitori è riconosciuto a livello di legislazione ordinaria (articoli 315-bis e 337-ter c.c.) nonché da una serie di strumenti internazionali e dell'Unione europea.

Con riguardo, in particolare, alla provvidenza in questione, osserva la Corte, viene in rilievo l'esigenza di dedicare un tempo adeguato alla cura del minore, anche attraverso la modulazione di quello da destinare al lavoro, in coerenza con la finalità di favorire l'esercizio dei doveri genitoriali secondo una migliore organizzazione delle esigenze familiari, in un processo di progressiva valorizzazione dell'aspetto funzionale della genitorialità, identico nelle formazioni costituite da coppie omosessuali ed eterosessuali. Ed è ben possibile, conclude la Corte, identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella che è la figura paterna all'interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica e quella intenzionale, che ha condiviso l'impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato e vi partecipa attivamente.

Corte di cassazione

(4)

Lo strumento urbanistico attuativo è necessario anche in caso di zona già pienamente urbanizzata.

Corte di cassazione, sezione III penale, 21 luglio 2025, n. 26620 – Pres. Ramacci, Est. Noviello

L'art. 41-*quinquies*, comma 6, della l. n. 1150 del 1942, è norma fondamentale in materia urbanistica; pertanto, lo strumento attuativo o quello equivalente devono ritenersi necessari anche in caso di zona già pienamente urbanizzata (cd. lotto intercluso o similare), sia perché la norma non prevede eccezioni, sia perché altrimenti sarebbe problematico individuare, attraverso chiari riferimenti normativi e valevoli in via generale, la sede nell'ambito della quale si dovrebbe addivenire alla certificazione di non necessità di nuovi interventi di urbanizzazione e di adeguatezza di quelli preesistenti nel supportare il nuovo intervento edilizio; con contestuale completezza, altresì, delle preesistenti opere di urbanizzazione anche nel quadro del rapporto del nuovo intervento con aggregati vicini.

(5)

Sugli effetti della richiesta di rateizzazione del debito tributario sulla prescrizione.

Corte di cassazione, sezione tributaria, 23 giugno 2025, n. 16797 – Pres. Socci, Est. Paoletti

In tema di rateizzazione del debito, che costituisce istituto tipico del diritto tributario, fintanto che la richiesta di rateizzazione abbia seguito (con versamenti eseguiti alle previste scadenze) la stessa prescrizione – già interrotta dalla richiesta del contribuente – subisce uno spostamento in avanti del suo decorso in ragione di ciascun adempimento parziale – esso stesso costituendo ulteriore riconoscimento del debito – e rimanendo

precluso allo stesso agente della riscossione di procedere ad atti interruttivi della prescrizione che riprenderà il suo decorso (art. 2935 c.c.) al momento in cui, secondo la specifica disciplina dell'istituto, avrebbe potuto farsi valere l'inadempimento del contribuente.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

(6)

Sull'impossibilità di pretendere il risarcimento del danno da perdita di *chance* finché il bene della vita può essere ancora conseguito.

Consiglio di Stato, sezione IV, 5 agosto 2025, n. 6930 – Pres. Neri, Est. Arrivi

Non spetta il risarcimento del danno da illegittimo rigetto della proposta di variante urbanistica, qualora l'annullamento sia dovuto a difetto di motivazione; l'annullamento per difetto di motivazione, lasciando il comune libero di riesercitare il potere, non consente infatti formulare il giudizio di spettanza del bene della vita senza addentrarsi nel merito della scelta riservata alla pubblica amministrazione. Né il risarcimento può essere riconosciuto come danno da perdita di *chance*, poiché tale posta risarcitoria afferisce a un differente tipo di danno e non può costituire un escamotage per sopperire alla mancata dimostrazione della spettanza del bene della vita: il danno da perdita di chance presuppone infatti l'incertezza sulla possibilità di conseguire il bene della vita, e finché la p.a. può esercitare il potere in senso favorevole al privato, il bene della vita è ancora conseguibile, sicché l'occasione non è definitivamente persa, ma, al contempo, non è possibile pretendere un risarcimento, se non dopo il suo riesercizio.

(7)

Proprietario incolpevole e responsabilità da inquinamento.

Consiglio di Stato, sezione IV, 4 agosto 2025, n. 6885 – Pres. Neri, Est. Arrivi

Il proprietario incolpevole, che non ha contribuito all'inquinamento del sito, è tenuto esclusivamente a segnalare alle autorità il superamento o il pericolo di superamento delle concentrazioni delle soglie di contaminazione e ad adottare le misure di prevenzione del danno ambientale, mentre ha la mera facoltà di assumere in proprio le restanti iniziative di contrasto e riparazione del danno, onde mantenere il fondo libero dai pesi derivanti dall'eventuale attivazione d'ufficio delle autorità. Infatti, il proprietario rimane esposto al privilegio speciale e agli oneri reali sul fondo per il caso in cui, non essendo stato individuato il responsabile dell'inquinamento, le amministrazioni competenti realizzino d'ufficio le misure di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale, rivalendosi poi delle spese sul proprietario, nei limiti del valore del fondo. Pertanto, non è configurabile alcuna responsabilità in capo al proprietario dell'area inquinata né, quindi, l'obbligo di bonificare il sito o di adottare le misure di messa insicurezza di emergenza per il solo fatto di rivestire tale qualità, ove non si dimostri il suo apporto causale all'inquinamento riscontrato.

(8)

Riesercizio del potere a seguito di annullamento e comunicazione di avvio del procedimento.

Consiglio di Stato, sezione II, 1 agosto 2025, n. 6829 – Pres. Poli, Est. Guarracino

È legittimo il provvedimento adottato a seguito di un giudicato di annullamento che, in sede di riesercizio del potere, non sia stato preceduto da apposita comunicazione di avvio del procedimento, laddove i fatti da porre a fondamento del nuovo provvedimento non siano diversi da quelli riferibili al provvedimento annullato.

(9)

Sulle conseguenze dell'adozione di un provvedimento sopravvenuto in grado d'appello.

Consiglio di Stato, sezione II, 1 agosto 2025, n. 6828 – Pres. Poli, Est. Guarracino

Laddove l'amministrazione, nel corso del giudizio d'appello, abbia dato esecuzione alla sentenza – eccedendo rispetto agli effetti di quest'ultima e adottando un provvedimento, senza clausole di riserva o condizioni, che non determini il conseguimento del bene della vita per l'originario ricorrente – il ricorso di primo grado diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (ad agire), con la conseguente riforma della sentenza impugnata.
Fattispecie relativa a impugnativa di silenzio inadempimento esitato nel corso del giudizio di appello con un provvedimento espresso che ha ricusato l'istanza del privato originario ricorrente. In motivazione, la sezione ha chiarito che: a) sono circostanze impeditive della prosecuzione del giudizio d'appello: a1) l'adozione di un provvedimento definitivo che dia esecuzione alla sentenza, eccedendone gli effetti e senza clausole di riserva o condizioni; a2) l'emanazione di un provvedimento espresso nel corso di un giudizio sul silenzio inadempimento; b) in tali casi, si verificano le seguenti conseguenze: b1) l'appello dell'amministrazione o del controinteressato soccombente in primo grado diviene improcedibile; b2) se il provvedimento sopravvenuto in grado d'appello non riconosce il bene della vita oggetto del ricorso di primo grado, il ricorso in primo grado diviene improcedibile per

sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente declaratoria in appello e riforma della sentenza di primo grado; b3) se il provvedimento sopravvenuto in grado d'appello riconosce il bene della vita oggetto del ricorso di primo grado, si distingue tra: *i*) riconoscimento con effetti ex tunc, il quale determina la declaratoria di cessata materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a.; *ii*) riconoscimento con effetti *ex nunc*, il quale determina l'improcedibilità del ricorso in primo grado per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.

(10)

Art. 105 c.p.a.: nullità della sentenza per erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso per acquiescenza e rimessione al primo giudice.

Consiglio di Stato, sezione IV, 22 luglio 2025, n. 6481 – Pres. Carbone, Est. Arrivi

Ricorre il vizio di nullità della sentenza che impone il rinvio della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105 c.p.a., quando la pronuncia abbia dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse in base a un errore palese (nella specie, ravvisando acquiescenza del privato apoditticamente ricavata dalla sola esecuzione del comando, in difetto di indagine sulla effettiva volontà di prestare adesione al provvedimento sfavorevole), così omettendo integralmente l'esame del merito della causa.

(11)

Art. 105 c.p.a.: nullità della sentenza di inammissibilità del ricorso per errata applicazione dei termini del rito accelerato e rimessione al primo giudice.

Consiglio di Stato, sezione IV, 21 luglio 2025, n. 6431 – Pres. Carbone, Est. Santise

Ricorre il vizio di nullità della sentenza che impone il rinvio della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a. allorquando la pronuncia abbia dichiarato il ricorso inammissibile in base a un errore palese (nella specie, per aver ritenuto applicabile il termine dimidiato del rito accelerato previsto dall'art. 119 c.p.a. ad un giudizio in materia di autorizzazione unica ex art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 in assenza di provvedimenti afferenti alla procedura espropriativa), così omettendo integralmente l'esame del merito della causa.

(12)

Sull'abusività di superficie adibita a ristorante considerata come accessoria nel titolo edilizio.

Consiglio di Stato, sezione VII, 30 giugno 2025, n. 5671 - Pres. Contessa, Est. De Bernadinis

Una tettoia adibita in via di mero fatto ad uso commerciale (sala ristorante) è da considerarsi abusiva qualora in base al titolo edilizio (concessione in sanatoria) l'area da destinare a locale commerciale sia un'altra, con diversa superficie, mentre quella di cui si controverte nel detto titolo edilizio sia qualificata quale "superficie accessoria"; parimenti abusivo deve intendersi il "parapetto" necessario per la fruizione del ristorante, non potendo ritenersi lo stesso ricompreso nel titolo edilizio, anche se non rappresentato nei relativi grafici di progetto, non coprendo detto titolo l'utilizzo dell'area in questione quale sala ristorante.
La pretesa di estendere il titolo edilizio (in sanatoria) a un'opera non ricompresa negli allegati grafici di progetto si pone in contrasto con il principio, elaborato in via giurisprudenziale, secondo cui si applicano agli

atti amministrativi le regole interpretative previste dagli artt. 1362 e segg. c.c. in materia di contratti, con preminenza del criterio dell'interpretazione letterale, senza attribuire a tali atti significati impliciti o inespressi, che contrasterebbero con il principio stesso di legalità.
La sentenza richiama, quanto al principio elaborato in via giurisprudenziale, Cons. Stato, sez. VII, 9 dicembre 2024, n. 9907; sez. VI, 9 novembre 2020, n. 6859; 6 marzo 2018, n. 1447; sez. IV, 5 luglio 2020, n. 3552; sez. V, 3 maggio 2019, n. 2876.

(13)

Provvedimento dichiarativo della nullità del diploma di laurea adottato dopo oltre dieci anni.

Consiglio di Stato, sezione VII, 23 giugno 2025, n. 5430 - Pres. Contessa, Est. Franconiero

È legittimo il provvedimento dichiarativo della nullità del diploma di laurea (nella specie, per mancanza di documentazione comprovante il superamento di alcuni esami nell'ambito del programma «Erasmus»), anche se adottato dopo un rilevante arco temporale (nella fattispecie, dopo oltre dieci anni) dal conseguimento del titolo, risultando inapplicabile il termine dell'autotutela amministrativa previsto dall'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto si verte in caso di immanente potere di verifica dell'amministrazione in ordine al valore legale dei fatti da essa certificati.

(14)

Sul diritto di accesso del consigliere comunale e sul bilanciamento dei contrapposti interessi, in particolare del diritto alla riservatezza.

Consiglio di Stato, sezione V, 13 giugno 2025, n. 5197 – Pres. Caringella, Est. Picardi

L'accesso del consigliere comunale a tutte le notizie e le informazioni in possesso del comune e della provincia e degli enti dipendenti, utili all'espletamento del proprio mandato, garantito dall'art. 43 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pur avendo un'estensione più ampia di quello della legge n. 241 del 1990, non può sottrarsi alla regola del ragionevole bilanciamento, visto che i diritti fondamentali di pari rango si trovano nell'assetto costituzionale in un in rapporto di integrazione reciproca, non ordinato su base gerarchica, per cui non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri.
In tema di bilanciamento degli interessi di pari rango la sentenza richiama le parole di Corte cost. 19 maggio 2013, n. 85 che si è pronunciata sul bilanciamento tra il diritto alla salute e la tutela dei livelli occupazionali, con particolare riferimento al "caso Ilva".
La necessità del bilanciamento del diritto di accesso del consigliere comunale con gli interessi contrapposti emerge dallo stesso dettato legislativo - art. 43, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 267 del 2000 - che esige che i dati richiesti siano utili all'espletamento del mandato e si pongano, quindi, in rapporto di strumentalità alle funzioni espletate, in modo da consentire al consigliere comunale di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'amministrazione, nonché esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del consiglio e promuovere tutte le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale.
Un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell'art. 43, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, impone che i dati personali, che ricadono nella vita privata e familiare delle persone, possano essere comunicati al consigliere comunale, al fine di garantire l'espletamento del suo mandato e di assicurare, quindi, l'assetto democratico dell'ordinamento, solo qualora ciò sia effettivamente necessario. Pertanto, sebbene il consigliere comunale non abbia, in linea di principio, l'onere di

motivare l'istanza di accesso, la richiesta dei dati personali di terzi, in particolare di minori, deve essere giustificata in base a specifiche esigenze connesse all'espletamento della carica che l'amministrazione deve valutare e bilanciare con la necessaria tutela della riservatezza degli interessati.
L'obbligo del consigliere comunale di attenersi al segreto, ai sensi dell'art. 43, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comporta che i dati e le informazioni acquisite siano utilizzati esclusivamente per l'esercizio del suo mandato, vietandone qualsiasi uso privato, ma non tutela la riservatezza delle persone coinvolte nell'istanza di accesso, in quanto, proprio per la strumentalità del diritto di accesso in esame alla carica consiliare, le notizie possono essere utilizzate nel corso delle sedute del consiglio comunale, la cui pubblicità ingenera il rischio della loro potenziale diffusione.

(15)

Sugli atti difensivi depositati dall'amministrazione non costituita in giudizio e sul rapporto tra sentenza di patteggiamento e procedimento disciplinare.

T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione III, 4 luglio 2025, n. 2136 - Pres. Lento; Est. Profili

Nel processo amministrativo, l'amministrazione che non sia costituita in giudizio non può depositare, *motu proprio* e in assenza di un rappresentante processuale, scritti difensivi. Di contro, la stessa è tenuta al deposito dei documenti chiesti in via istruttoria dal giudice, anche senza il necessario intervento dell'Avvocatura dello Stato, dal momento che in tali casi non agisce in veste di parte processuale ma nell'adempimento dei doveri di collaborazione nell'interesse della giustizia.
L'art. 445, comma 1-*bis*, c.p.p., come modificato dalla c.d. riforma Cartabia, nel sancire l'impossibilità giuridica di utilizzare ai fini di prova la (sola) sentenza di patteggiamento ai fini disciplinari, non impedisce

all'amministrazione di avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei pubblici dipendenti in esito alla detta sentenza, né le preclude l'autonomo apprezzamento dei fatti che hanno dato origine al procedimento penale, con facoltà per la stessa amministrazione di valutare ogni altro elemento utile emerso nel corso delle indagini e del processo ai fini dell'accertamento dell'eventuale responsabilità disciplinare del dipendente pubblico per il comportamento tenuto.

In seguito alla c.d. riforma Cartabia, dal momento che le sentenze di patteggiamento non possono più essere equiparate a sentenze di condanna, il termine per l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale della Polizia di Stato è quello di 120 giorni previsto dall'art. 9, comma 4, del d.P.R. n. 737/1981. Il detto termine, tuttavia, decorre non dalla data di pubblicazione della sentenza ma dal momento in cui l'amministrazione ne ha avuto piena conoscenza, non essendo sufficiente la mera conoscenza del dispositivo o di estratti della stessa, oltre che "legalmente certa".

(16)

Principio della gara per la concessione dei beni demaniali.

T.a.r. per la Puglia, sezione III, 1 luglio 2025, n. 906 – Pres. Blanda, Est. Mennoia

La gara, sulla base di quanto previsto dal nuovo art. 4, comma 1-*bis*, legge 5 agosto 2022, n. 118 (introdotto dal decreto legge n. 131 del 16 settembre 2024 convertito con legge 14 novembre 2024 n. 166) non può ritenersi obbligatoria, per gli i usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale ivi previsti, ma non per questo va considerata vietata, trattandosi di uno strumento in grado – nel complessivo disegno del legislatore europeo e nazionale – di garantire più di qualsiasi altro la concorrenza "per il mercato", ove non sia possibile in natura (per scarsità della risorsa ad esempio), oppure perché ritenuta sconveniente/controproducente per gli obiettivi perseguiti

dallo Stato una situazione di concorrenza effettiva, a sua volta indispensabile per raggiungere i fini generalissimi di stabilità dei prezzi, piena occupazione e progresso sociale ex art. 3 TUE.
L'opzione del ricorso o meno alla gara anche per le concessioni rientranti nell'ambito di applicabilità dell'art 4, comma 1-*bis*, legge n. 118 del 2022 va riservata alla valutazione discrezionale dei comuni, cui spetta la scelta delle più appropriate forme di gestione e valorizzazione delle aree demaniali, in aderenza alle peculiari esigenze e alle concrete possibilità offerte dal territorio di riferimento, ai fini massimizzazione dell'interesse pubblico sotteso.
Deve ritenersi un principio fondante del sistema nazionale ed europeo quello secondo cui la gestione della risorsa pubblica, quale è il bene demaniale, deve ispirarsi al principio della massima valorizzazione possibile, con la conseguenza che, al momento dell'affidamento del bene, l'attribuzione di una concessione deve avvenire soltanto all'esito di una procedura concorrenziale che ponga tutti i candidati e gli offerenti su un piede di parità.

(17)

Procedimento disciplinare per i docenti universitari e principio di proporzionalità: il T.a.r. dubita della costituzionalità del trattamento sanzionatorio

T.a.r. per la Campania, sezione II, sentenza non definitiva 27 giugno 2025, n. 4787 – Pres. Pappalardo, Est. Amorizzo

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 89, secondo comma, secondo periodo r.d. 1592/33 per contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui fa discendere quale conseguenza necessaria dell'applicazione della sanzione di cui all'art. 87, primo comma, n. 2 r.d. 1592/33, ove essa venga irrogata in relazione a condotte che abbiano

compromesso l'onore e la dignità del professore, l'ineleggibilità alle cariche di Rettore dell'Università o di direttore di istituzione universitaria per il periodo di dieci anni senza attribuire all'organo titolare del potere disciplinare alcun potere discrezionale che possa consentire, sulla base di una valutazione di proporzionalità, di non applicare la sanzione, o di graduarne la durata in base alla gravità della condotta e dei suoi effetti.

La presente sentenza è stata oggetto della News UM n. 74 del 5 agosto 2025.

(18)

Il T.a.r. per la Sardegna solleva questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 20 del 2024 in materia di impianti «FER».

T.a.r. per la Sardegna, sezione I, ordinanza 26 giugno 2025, n. 600 – Pres. Buricelli, Est. Serra

Sono rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1 lett. a), commi 5 e 7, nonché dei relativi allegati A, B, C, D ed E, della legge della Regione autonoma della Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, per violazione degli artt. 3, 9, 11, 41, 97 e 117, commi 1 e 3, Cost., anche in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, come modificata dalla direttiva 2023/2413/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, e altresì degli articoli 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.
Identica q.l.c. è stata sollevata con le altre ordinanze collegiali n. 599 e n. 598 del 26 giugno 2025 e con l'ordinanza cautelare n. 146 del 9 giugno 2025 del medesimo T.a.r.

La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 72 del 4 agosto 2025.

(19)

Omessa pubblicazione dell'atto amministrativo regolamentare.

T.a.r. per il Lazio, sezione IV-*quater*, 24 giugno 2025, n. 12527 - Pres. Caminiti, Est. Gatto Costantino

La pubblicazione di un atto amministrativo regolamentare (nella specie, di un decreto ministeriale recante misure promozionali a sostegno del settore vinicolo), ove prevista, attiene alla fase integrativa dell'efficacia e non costituisce un requisito di legittimità.

(20)

Sulla equiparazione tra coloro che hanno prestato servizio civile universale e servizio civile nazionale ai fini della riserva dei posti nei concorsi pubblici.

T.a.r. per il Lazio, sezione IV-ter, 18 giugno 2025, n. 12019 – Pres. Tricarico, Est. Gallo

La disciplina del servizio civile universale, dettata dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, si muove, secondo quanto *expressis verbis* dichiarato dal legislatore, nell'ambito del sistema delineato dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, rispetto al quale attua un intervento non novativo e sostitutivo, ma di revisione, razionalizzazione e riorganizzazione della relativa regolamentazione; pertanto, con riguardo ai rapporti fra servizio civile nazionale e servizio civile universale, deve ritenersi che una interpretazione dell'articolo 18, comma 4, del d.lgs n. 40 del 2017 – nel testo previgente alle modifiche introdotte dal decreto legge 4 marzo 2025 n. 25 – che sia costituzionalmente orientata al rispetto del principio di uguaglianza formale

di cui all'articolo 3 della Costituzione, non può che condurre a ritenere la riserva dei posti ivi prevista nei concorsi pubblici estensibile anche al primo, con la conseguenza che, anche con riguardo a concorsi banditi in data antecedente alla riforma del citato art. 18, la platea dei beneficiari della riserva di cui al comma 4 deve intendersi rivolta ai volontari di entrambi i servizi.

(21)

Autorizzazione dell'istallazione di una stazione radio base per telecomunicazioni: VinCa e principio di trasparenza.

T.a.r. per la Sicilia, sezione V, 13 maggio 2025, n. 1041 – Pres. Tenca, Est. Illuminati

È illegittimo il provvedimento con il quale si autorizza l'installazione di un impianto radioelettrico senza che sia data alcuna forma di pubblicità all'istanza di autorizzazione sui canali istituzionali, in violazione degli obblighi di cui all'art. 44 del codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 1 agosto 2003, n, 259) che impongono un adempimento di natura sostanziale, volto ad assicurare trasparenza e partecipazione al procedimento da parte degli interessati, in un ambito sensibile quale quello dell'impatto ambientale, paesaggistico e sanitario degli impianti per le telecomunicazioni.
È illegittimo – sotto il profilo del difetto di istruttoria – il provvedimento con il quale si autorizza l'installazione di un impianto radioelettrico in caso di omessa attivazione della procedura di valutazione di incidenza ambientale (VIncA), trattandosi di un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi progetto possa avere incidenze significative, anche solo potenziali, singolarmente o congiuntamente ad altri piani, su un sito o proposto sito della rete "Natura 2000", in ragione degli obiettivi di conservazione dell'equilibrio ecologico del sito stesso.

Consiglio di Stato – Pareri

(22)

Affidamento ai familiari e dispersione di resti cinerei derivanti da cremazione a seguito di estumulazione ed esumazione di salme.

Consiglio di Stato, sezione I, parere 5 agosto 2025, n. 855 – Pres. Garofoli, Est. Miniussi, Vaccaro

Le ceneri di salme inumate o tumulate in un periodo precedente all'entrata in vigore della legge 30 marzo 2001, n. 130, dopo la cremazione effettuata successivamente all'esumazione o all'estumulazione, possono essere oggetto di affidamento a familiari, esclusa in ogni caso la dispersione che richiede, come presupposto indefettibile, la dichiarazione espressa del defunto.
In motivazione la sezione ha operato una articolata ricostruzione del quadro normativo di riferimento ed ha chiarito che: *i*) la disciplina contenuta nella l. n. 130 del 2001, pur rimandando ad atto regolamentare non emanato, è da ritenersi efficace ed operativa; *ii*) l'art. 3, comma 1, lett. g) della l. n. 130 del 2001 prevede che l'ufficiale dello stato civile, previo assenso del coniuge o, in mancanza, dei parenti più prossimi o, in caso di loro irreperibilità, dopo 30 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni; *iii*) la legge non disciplina tuttavia l'affidamento o la dispersione dei resti cinerei, una volta intervenuta la cremazione; *iv*) l'affidamento a privati delle ceneri derivanti dalla cremazione era già consentito nel regime previgente (nella specie, dall'articolo 343 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) e la disciplina sopravvenuta non ha carattere innovativo sul punto.
In caso di cremazione di salme esumate o estumulate, rispettivamente, dopo 10 o 20 anni ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera g) della legge 30 marzo 2001, n. 130, la destinazione delle ceneri deve rispettare la volontà del defunto manifestata in vita, da comprovare con le modalità stabilite dall'articolo 3,

comma 1, lett. b) della legge n. 130 del 2001 e, in assenza, la scelta spetta al coniuge o, in mancanza, ai parenti più prossimi che dovranno esprimere la propria volontà dinanzi all'ufficiale di stato civile con le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 1, lett. b), n. 3) della legge n. 130 del 2001.
L'originaria scelta espressa dal coniuge o dai parenti più prossimi, in assenza di volontà scritte del defunto, in ordine alla destinazione delle ceneri (ad esempio, il collocamento in cimitero) può essere modificata in seguito da coloro che hanno reso la relativa dichiarazione (ad esempio, nel senso di chiedere l'affidamento delle ceneri), restando fermo il divieto di dispersione delle ceneri che richiede, come presupposto indefettibile, la dichiarazione espressa del defunto.
In motivazione la sezione ha aggiunto che la dichiarazione sulla destinazione delle ceneri non è modificabile, laddove abbia in concreto avuto ad oggetto la volontà manifestata in vita dal defunto, in quanto trattasi di dichiarazione attestante la volontà del *de cuius* che confluisce in un atto pubblico. In tale ipotesi, l'interessato (coniuge o parente) deve necessariamente adire il giudice al fine di ottenere una decisione che attesti l'effettiva, ed eventualmente diversa, volontà del defunto.

Normativa e altre attività di interesse

(23)

Decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127 – Misure urgenti per la riforma del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026 (in G.U., serie generale, n. 209 del 9 settembre 2025).